MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL CALABRIA
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.MACRI'" – BIANCO (RC)
Plessi Scolastici nei comuni di BIANCO- CARAFFA DEL BIANCO – SANT'AGATA DEL BIANCO E SAMO
Via Dromo,2, 89032 Bianco (RCi) Tel. *0964/369980* Fax //////
Codice Fiscale 81001150804 - Codice Meccanografico RCIC84400E
Posta Elettronica rcic84400e@istruzione.it Posta Elettronica Certificata
rcic84400e@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivobianco.edu.it

Prot. n. 0000883/1.1

Bianco, 27/02/2020

A tutti i Docenti dell'I.C.S. di Bianco
Al D.S.G.A
Al Personale ATA
Ai Signori Genitori
Agli Alunni
All'Albo on line/Sito web
Atti
Sedi

OGGETTO : EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 (coronavirus)

In merito a quanto in oggetto si allegano alla presente le Ordinanze dei Comuni di Caraffa del Bianco e del Comune di Sant'Agata del Bianco, la comunicazione del Comune di Bianco e la Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri :

-Comunicazione del Sindaco del Comune di Bianco;
-Ordinanza n. 3 del Comune di Caraffa del Bianco – prot. n. 2619 del 24 /02/2020;
-Ordinanza n. 3 del Comune di Sant'Agata del Bianco- prot. n. 664 del 25/02/2020;
-Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente nelle comunicazioni allegate . Pertanto vanno segnalati, con estrema urgenza, i casi di coloro che dal 01/02/2020 hanno transitato nei Comuni interessati dall'espansione epidemica.
Si chiede a tutto il Personale della Scuola nell'eventualità che, per varie motivazioni si fosse trovato nella condizione sopra descritta, di segnalarlo nell'immediatezza e di adoperarsi alla sensibilizzazione di quanto riportato nelle suddette Ordinanze e comunicazioni con alunni e genitori.
Inoltre, in riferimento alla Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/02/2020 , si comunica che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Sebastiano Natoli

COMUNE DI BIANCO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

IL SINDACO

Invita la cittadinanza interessata a spostamenti da e per le zone del Nord Italia (Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna) coinvolte in questo momento dal focolaio di maggiore diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus) a comunicare allo stesso Sindaco e/o agli uffici di Polizia Municipale in un ottica di collaborazione a tutela della salute pubblica:

- **La data di partenza per le zone indicate;**
- **La data di arrivo nel Comune di Bianco da dette zone;**

La comunicazione permetterà alle autorità sanitarie predisposte di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute.

SI CHIEDE ALLA CITTADINANZA A SCOPO PRECAUZIONALE DI NON RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERSONALMENTE MA DI COMUNICARE ATTRAVERSO I NUMERI DI TELEFONO SOTTOINDICATI.

I numeri da chiamare per comunicare ogni spostamento sono:

- Sindaco 348-5596692
- Centralino Comune di Bianco 0964-911002
- Centralino Polizia Municipale 0964-992272
- Numero Nazionale Ministero della Salute 1500
- Ospedale Pugliese Catanzaro Malattie Infettive 1 0961-883346
- Ospedale Pugliese Catanzaro Malattie Infettive 2 0961-883016

Precisa che la presente comunicazione è meramente a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica.

Dalla Casa Municipale 24.02.2020

Il Sindaco
f.to: Aldo Canturi

COMUNE DI BIANCO

Comune di Caraffa del Bianco (RC) - Protocollo n. 0000622 del 25-02-2020 in partenza

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO

(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)
Sede: -Piazza Municipio – 89000 CARAFFA DEL BIANCO (RC) - Tel. 0964/956001-Fax 0964/956091

ORDINANZA

n. 3 del 24 febbraio 2020

Oggetto: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus)

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in alcune Regioni del Nord Italia;
Vista la nota della Presidente della Regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;
Visto il DPCM del 23/2/2020;
Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";
Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";
Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

a tutti coloro che rientrano sul territorio comunale provenendo o avendo transitato o sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni interessati dall'espansione epidemica, indicati dall'allegato 1 DPCM 23/02/2020 (Lombardia: Bertonico,

Comune di Caraffa del Bianco (RC) - Protocollo n. 0000622 del 25-02-2020 in partenza

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; - Veneto: Vò), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di comunicare a questo Ente (recapiti sotto indicati), all'ASP ed ai medici di famiglia il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi;

INVITA

altresì quanti provengono dalle Regioni interessate dall'espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna) ad effettuare i medesimi adempimenti

ORDINA

☐ *alle locali autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree a rischio;*
☐ *agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio;*
☐ *segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell'ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio;*

INVITA

☐ *le locali autorità scolastiche nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l'opportunità di tenere od organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l'arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio;*

RACCOMANDA

☐ *a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;*
☐ *a tutti i cittadini che ne ravvisino l'esigenza, di contattare i numeri di emergenza* ***1500*** *nonché* ***0961883346*** *e* ***0961883016****, resi noti dalla Regione Calabria.*

STABILISCE

☐ *che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;*
☐ *la trasmissione della presente ordinanza a:*
1) Prefettura di Reggio Calabria;
2) Regione Calabria;
3) Città metropolitana di Reggio Calabria
4) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
5) Dirigenza degli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale;
6) Polizia Locale;
7) Carabinieri;

AVVERTE CHE

☐ *la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;*
☐ *l'eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge;*

INFORMA

☐ *che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

****

Dalla Casa Comunale, 24 febbraio 2020

Il Sindaco
Avv. Stefano Umberto Marrapodi

Comune di Caraffa del Bianco (RC) - Protocollo n. 0000622 del 25-02-2020 in partenza

Comune di Sant'Agata del Bianco
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Tel: 0964/956006 -Fax: 0964/956009

ORDINANZA n. 3 prot. 664 del 25/02/2020

OGGETTO: Integrazione Ordinanza n.2/2020 avente ad oggetto: ***MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS"* -COVID -19".**

IL SINDACO

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23/02/2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/02/2020;

Visto il DPCM del 23/02/2020;

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*";

Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...*";

Richiamata la propria ordinanza n. 2/2020, prot. 637 del 24/02/2020, avente ad oggetto: **MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -19;**

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate e con l'evolversi della situazione;

Ritenuto di adottare la presente ad integrazione di quanto già contenuto nella sopra detta ordinanza;

ORDINA

a tutti coloro che rientrano sul territorio comunale provenendo o avendo transitato o sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni interessati dall'espansione epidemica, indicati dall'allegato 1 DPCM 23/02/2020 (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Veneto: Vò Euganeo), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di comunicare il loro rientro in modo da valutare ogni misura necessaria da attuare, ivi compresa la quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi, ai seguenti Enti:

- **al Medico di famiglia;**
- **al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio individuato nel Dipartimento di Microbiologia e Virologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrinò – Morelli di Reggio Calabria – Tel. 0965 397111;**
- **al numero verde Calabria per segnalazioni Coronavirus 800 767676;**
- **alle strutture indicate dalla Regione Calabria: Ospedale Pugliese di Catanzaro Malattie Infettive – tel. 0961.883346 e 0961.883016;**
- **al Ministero della Salute numero nazionale emergenza 1500;**
- **al Comando Polizia Municipale di Sant'Agata del Bianco al numero *392.1277122*;**

ORDINA

- alle locali autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree interessate dall'espansione epidemica*;
- agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree interessate dall'espansione epidemica*;
- segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell'ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree interessate dall'espansione epidemica*;
- alle locali autorità scolastiche nonché agli organizzatori di eventi, di non tenere o non organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l'arrivo di partecipanti dalle aree interessate dall'espansione epidemica*.

***per aree interessate dall'espansione epidemica si intendono le aree indicate dall'allegato 1 DPCM 23/02/2020.**

INVITA

i soggetti provenienti da altri Comuni delle regioni interessate dall'espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, nonché dalle altre regioni che le Autorità superiori identificheranno in considerazione dell'evolversi della situazione), che alla data attuale non sono soggetti a specifici obblighi derivanti da ordinanze emanate dalla autorità superiori, al fine di consentire un efficace monitoraggio delle

presenze sul territorio comunale di soggetti che dopo il 1 febbraio 2020 hanno sostato o sono transitati dalle predette regioni, a voler: comunicare:

1. al **COMANDO POLIZIA MUNICIPALE di Sant'Agata** al numero **392.1277122;**
2. o al **SINDACO di Sant'Agata del Bianco al numero 3337744881;**
3. o **tramite e-mail all'indirizzo** protocollo.santagata.rc@gmail.com i seguenti dati:
   - Nome e cognome
   - Luogo e data di nascita
   - Residenza o domicilio abituale di certa reperibilità nel territorio comunale
   - Numero telefonico utenza fissa
   - Numero telefonico utenza mobile
   - Altro numero telefonico di congiunti e/o conviventi (indicare cognome e nome)
   - Data di arrivo a Sant'Agata del Bianco
   - Luogo di provenienza
   - Indirizzo completo dell'ultimo domicilio prima del rientro
   - Mezzo di trasporto usato per il rientro con indicazione della data del viaggio, numero di volo, aeroporto di partenza e aeroporto di arrivo, eventuale bus navetta; ovvero data del viaggio, numero di treno, stazione di partenza e stazione di arrivo, eventuale bus navetta
   - Nome del Medico di Assistenza Primaria
4. al **MEDICO DI FAMIGLIA**;
5. al **NUMERO VERDE CALABRIA per segnalazioni Coronavirus 800 76 76 76**;
6. valutare l'opportunità di attivare misure di quarantena attiva presso il proprio domicilio.

INVITA

- le locali autorità scolastiche nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l'opportunità di tenere od organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l'arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, nonché dalle altre regioni che le autorità superiori identificheranno in considerazione dell'evolversi della situazione).

RACCOMANDA

- a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;
- a tutti i cittadini che ne ravvisino l'esigenza, di contattare il numero verde Calabria per segnalazioni Coronavirus **800 767676**, il numero di emergenza **1500** nonché i numeri 0961883346 e 0961883016, resi noti dalla Regione Calabria.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata nell'Albo Pretorio On Line del Comune.
2. notificata tramite PEC:
   - UTG – Prefettura di Reggio Calabria;
   - Regione Calabria;
   - Città Metropolitana di Reggio Calabria;
   - ASP di Reggio Calabria
   - Protezione Civile Regione Calabria;
   - Stazione dei Carabinieri di Caraffa del Bianco;
   - Dirigente scolastico Istituto "M. Macrì" di Bianco.
3. di notificarla ai medici di famiglia operanti sul territorio comunale:
   Dott. Bartolo P. Saverio;
   Dott. Monteleone Anna.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- l'eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO (RC)

IL SINDACO
Dr. Domenico STRANIERI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle Regioni;

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della

sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato";

f) in relazione alle attività espletate dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:

1) sospensione degli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli Uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette Province;

2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli Uffici della Motorizzazione Civile aventi sede in dette Province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'Ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'Ufficio medesimo;

g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova

o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico: le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2

(Lavoro agile)

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'articolo 1 lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Roma, 25 FEB 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0012035 P-
del 25/02/2020
26781141

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DIRETTIVA N. 1 /2020

Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.

Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.

Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.
Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.
La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.
Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

4. Obblighi informativi dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

.

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione

Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento[1] come misura precauzionale.
Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.

[1] Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

6. Missioni

Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in *call conference* o sistema similare.
Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.

7. Procedure concorsuali

Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove.
Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi.
Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati.
In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza[2].
Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.
Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

[2] Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

9. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:

- Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:

1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si staruntisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

10. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva.

La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Fabiana Dadone